

COPIA



COMUNE DI POMARANCE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 83

In data: 28.12.2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2018.-

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 16.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	GARFAGNINI MARCO	A
FEDELI LEONARDO	P	CALVANI DARIO	P
FABIANI NICOLA	P	CENERINI MELISSA	A
BACCI ILARIA	P	GUCCI DIEGO	P
BIANCIARDI GIANFRANCO	P		
MERCURIALI SARA	P		
MAZZINGHI STEFANO	P		
FIDANZI LORIANO	P		
ANTONI MONICA	P		
Totale presenti : 11			
Totale assenti : 2			

Partecipa il Segretario Generale **dr.ssa Eleonora Burchianti** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 83 del 28.12.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.-

...omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che ha fissato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l'esercizio 2018 al 28 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 6, comma 1 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 (ora L. 205/2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

VISTA la deliberazione di C.C. del 03/07/2015 n. 22, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) – per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio 2018, prima della sua definitiva approvazione, non risultava avere prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata proroga di tali disposizioni, tutti i Comuni dovrebbero rientrare all'interno dei parametri di legge dettati dal D.P.R. 158/1999 nella fissazione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe 2018, determinando in tale modo probabili incrementi delle tariffe applicate alle categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei rifiuti, ridefinendo nel contempo in riduzione le tariffe applicate ad altre categorie;

CONSIDERATO altresì che, in mancanza di tale proroga, i Comuni non potrebbero derogare nel 2018 ai limiti minimi e massimi dettati dal D.P.R. 158/1999, se non dimostrando, in base a una specifica e rigorosa indagine, l'esistenza di circostanze particolari riferite a una specifica situazione locale e produttiva, non contemplata nello stesso decreto, dando così applicazione al principio «*chi inquina paga*» dettato dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che la giurisprudenza più recente, in merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti, ha evidenziato che gli enti non hanno un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016; Cass. Civ., sentenze n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014);

CONSIDERATO che, in mancanza della proroga di tale disposizione, con i piani finanziari 2018 dovrebbe applicarsi anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;

CONSIDERATO che, in assenza di una proroga di tale disposizione, ove dovesse prevalere una lettura rigorosa della norma del comma 653, tale da impedire l'inserimento del piano finanziario di costi superiori ai fabbisogni standard, per diversi enti si determinerebbe una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 adottata in questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

CONSIDERATO che, nell'attuale contesto normativo, per tutte le ragioni sopra evidenziate, non risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della TARI;

RITENUTO che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i contribuenti, risulti opportuno confermare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018, l'applicazione delle tariffe della TARI individuate per l'anno 2017, così come determinate alla luce delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso anno e della deliberazione consiliare n. 8 del 10/03/2017 di approvazione delle tariffe, in attesa della definizione a livello normativo delle disposizioni che risulteranno definitivamente applicabili nel 2018 ai fini TARI e riservata quindi la possibilità di procedere – entro il 28 febbraio 2018, al momento attuale termine fissato per l'approvazione a livello nazionale del Bilancio di Previsione – alla eventuale revisione delle tariffe della TARI 2018, con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti e ritenuto di confermare tale disciplina regolamentare anche per l'anno 2018, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Finanze ;

Con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Calvani e Gucci);

DELIBERA

1. di dare atto dell'approvazione del Piano Finanziario TARI per l'anno 2018, approvato con atto n. 82 in questa stessa seduta;

2. di prendere atto che, nell'attuale contesto normativo, per tutte le ragioni evidenziate in premessa, non risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della TARI;

3. di confermare conseguentemente per l'anno 2018 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti come già approvate per l'esercizio 2017 (come da prospetti seguenti), fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4:

A) UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

	PARTE VARIABILE		PARTE FISSA	
	Quv*Cu* Kb		Tariffa al mq.	Gettito TOTALE
comp.n.f.	Tv x nucleo	tot.gettito	superficie adatt.	
1	103,32438	116.237,86	0,70827	109.114,90
2	206,64875	177.459,62	0,77416	123.573,30
3	265,69125	100.606,65	0,84005	58.310,69
4	324,73375	61.056,44	0,90593	31.552,85
5	428,05813	17.336,35	0,96358	7.834,15
6 e magg	501,86126	8.280,71	1,01300	3.732,33
		480.977,63	Quf*Ka	334.118,22

B) UTENZE NON DOMESTICHE**Tariffa parte fissa**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc min.	Kc max	Kc prop.	Kc	tot.superf.	sup.corretta	tar. al mq.	tot.gettito
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,61		5.725	3.492,00	0,16368	937,00
Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,46		802	369,01	0,12343	99,02
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52		11.816	6.144,37	0,13953	1.648,71
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,57		1.013	577,41	0,15295	154,94
aree scoperte operative	0,74	0,81	0,81		75.392	61.067,52	0,21735	16.386,14
stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,67		0	0,00	0,17978	0,00
Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56		1.165	652,28	0,15026	175,03
Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,59		7.703	12.247,67	0,42664	3.286,40
Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,19		14.538	17.300,16	0,31931	4.642,12
Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,47		1.809	2.659,42	0,39444	713,60
Ospedali	0,82	1,70	1,70		0	0,00	0,45616	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,47		17.912	26.329,93	0,39444	7.065,07
Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	0,86		602	517,41	0,23076	138,84
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferr	0,92	1,22	1,22		1.932	2.357,27	0,32736	632,52
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	1,44		647	930,96	0,38639	249,80
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, c	0,72	0,86	0,86		571	490,98	0,23076	131,74
Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,59		0	0,00	0,42664	0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, c	0,98	1,12	1,12		972	1.089,05	0,30053	292,22
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fat	0,74	0,99	0,99		994	983,78	0,26564	263,98
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	1,26		1.602	2.018,84	0,33809	541,71
Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,89		56.459	50.248,74	0,23881	13.483,16
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,88		1.496	1.316,72	0,23613	353,31
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	3,25		1.704	5.538,46	0,87207	1.486,12
Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	2,67		1.215	3.244,90	0,71644	870,70
Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	2,45		866	2.122,58	0,65740	569,55
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e forma	1,49	2,34	2,34		1.045	2.444,64	0,62789	655,97
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	2,34		99	232,55	0,62789	62,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	4,23		298	1.259,82	1,13503	338,05
Ipmercati di generi misti	1,47	1,98	1,98		1.291	2.555,21	0,53129	685,63
Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	6,58		0	0,00	1,76560	0,00
Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83		0	0,00	0,49104	0,00
					209.668	208.191,70		55.863,71

Tariffa parte variabile

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	kd	tot.superf.	tariffa v/m2	tot.gettito	Kg. Teorici
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5.620	1,71124	9.617,68	22.368,82
2	Cinematografi e teatri	3,60	802	1,54785	1.241,67	2.887,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	9.236	1,71984	15.883,61	36.942,12
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,25	1.013	2,25729	2.286,63	5.318,25
4.a	aree scoperte operative	7,45	52.086	3,20320	166.842,52	388.042,61
5	stabilimenti balneari	4,11	0	1,76713	0,00	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	1.108	1,29848	1.438,49	3.345,65
7	Alberghi con ristorante	9,95	4.886	4,27809	20.902,12	48.614,18
8	Alberghi senza ristorante	7,80	6.194	3,35368	20.772,53	48.312,79
9	Case di cura e riposo	8,21	1.809	3,52997	6.386,17	14.852,96
10	Ospedali	7,55	0	3,24619	0,00	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	9,90	17.675	4,25660	75.233,53	174.978,27
12	Banche ed istituti di credito	11,00	602	4,72955	2.845,49	6.618,04
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durev	7,50	1.640	3,22469	5.287,56	12.297,81
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,80	615	3,35368	2.063,91	4.800,24
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiq	6,66	546	2,86353	1.563,61	3.636,64
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90	0	4,25660	0,00	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7,70	916	3,31069	3.034,15	7.056,83
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	921	2,92372	2.693,40	6.264,31
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	1.061	3,44827	3.660,04	8.512,52
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,20	42.147	3,52567	148.597,50	345.608,30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	1.202	1,71984	2.067,10	4.807,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,97	1.617	6,43649	10.407,57	24.205,94
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,00	1.215	5,58947	6.793,00	15.799,16
24	Bar, caffè, pasticceria	14,00	755	6,01943	4.547,41	10.576,38
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12,20	896	5,24550	4.700,44	10.932,29
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	74	5,89044	437,59	1.017,75
27	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	19,45	253	8,36271	2.111,62	4.911,20
28	ipermercati di generi misti	13,51	1.291	5,81047	7.498,47	17.439,95
29	Banchi di mercato generi alimentari	32,00	0	13,75870	0,00	0,00
30	Discoteche, night club	6,80	0	2,92372	0,00	0,00
			156.181		528.913,80	1.230.148,57

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

4. di disporre che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i contribuenti, risulta opportuno confermare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018, l'applicazione delle tariffe della TARI individuate per l'anno 2017 come sopra riportate, così come determinate alla luce delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso anno e della deliberazione consiliare n. 8 del 10/03/2017 di approvazione delle tariffe stesse, in attesa della definizione a livello normativo delle disposizioni definitive che risulteranno applicabili nel 2018 ai fini TARI e riservata quindi la possibilità di procedere – entro il 28 febbraio 2018, al momento attuale termine fissato per l'approvazione a livello nazionale del Bilancio di Previsione – alla eventuale revisione delle tariffe della TARI 2018, con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

5. di confermare anche per l'anno 2018 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018;

6. di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

7. di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, all'art. 18 e all'art. 19 del regolamento comunale sulla TARI saranno compensate all'interno della struttura tariffaria attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, così come già regolamentato per le agevolazioni di cui all'art. 16 dello stesso regolamento. La copertura finanziaria per il premio di cui all'art. 15 comma 3 è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione;

8. di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 17 comma 2 del regolamento viene fissata nella misura del 30%;

9. di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) del regolamento viene fissata nella misura del 30%;

10. di stabilire che la tariffa applicabile alla categoria dei Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **70%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria delle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali;

11. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate alle scadenze individuate come segue:

- 1° rata entro 31 luglio 2018

- 2° rata entro 30 novembre 2018

12. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata come individuata al punto precedente;

13. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

14. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito informatico del comune ed inviata telematicamente, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente delibera e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

15. di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ex art. 134, IV comma, D.Lgs. n. 267/2000, con votazione separata e palese espressa nelle forme di legge dalle seguenti risultanze: Consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti nn. 0.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa Eleonora Burchianti

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 83, del 28.12.2017:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto (ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00);

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti